

La nozione civilistica di alea*

Andrea Fusaro

Ordinario nell'Università di Genova

Notaio

Sommario: 1. Cenni introduttivi. - 2. Normale alea contrattuale. - 3. I contratti aleatori. - 3.1. Il difetto di alea in un contratto aleatorio. - 4. La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. - 4.1. L'ambito di applicabilità. - 4.2. I presupposti. - 4.3. La dimensione cronologica. - 4.4. La rilevanza giuridica dell'alea rispetto ai soli contratti a effetti obbligatori. - 5. Clausole contrattuali di riequilibrio. - 6. La presupposizione.

1. Cenni introduttivi.

L'alea, intesa oggettivamente quale sorte e soggettivamente quale rischio, nel lessico economico allude ai margini di variabilità tendenzialmente imponderabili dell'operazione. In ambito giuridico sono contratti aleatori "quelli in cui l'entità della prestazione dipende da fatti incerti o ignoti alle parti e dunque in definitiva dalla sorte" (1); nei limiti della normalità, l'alea ricade di regola su ciascun contraente (2). Nel superamento di tale soglia è identificata l'eccessiva onerosità della prestazione che legittima la parte sfavorita a domandare la risoluzione del contratto, salvo si tratti di modello ove l'alea venga assunta come causa; in tal caso si tratta di contratto aleatorio, ove l'ammontare delle specifiche prestazioni dipende da fattori casuali, verificandosi così un'incertezza totale o parziale di una o di entrambe. La natura di tale contratto preclude che la sopravvenuta maggiore onerosità della prestazione divenga causa di scioglimento del vincolo.

Nel diritto positivo interno vigente non si riscontra alcuna disposizione rivolta a identificare i contratti aleatori. Ai casi puntuali considerati dal codice del 1865 (3), altri sono stati aggiunti nel nuovo dove, seppur nell'assenza di alcuna definizione e di una compiuta disciplina, la categoria affiora attraverso il concetto di alea normale (art. 1467, comma 2°), poi nella sotto distinzione tra contratto aleatorio per natura o per volontà delle parti (art. 1469). Nel codice civile figurano singoli riferimenti, in particolare circa la vendita aleatoria (art. 1472, comma 2), i premi e altre utilità prodotte dai titoli di credito (art. 1998).

La dottrina privatistica si è data carico della perimetrazione dell'area dei contratti aleatori, approfondendo la distinzione tra rischio giuridico ed economico (4). La tradizione colloca gli aleatori nella categoria dei contratti a prestazioni corrispettive, insieme a quelli commutativi: la differenza attiene alla misura della prestazione, che nei secondi non dipende dal caso. Perciò gli artt. 1448 e 1469 escludono loro l'applicabilità di alcuni rimedi: l'assunzione del rischio preclude l'accesso alla rescissione per lesione e alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

2. Normale alea contrattuale.

Ogni affare presenta un rischio economico la cui realizzazione, se oscilla entro l'ambito giuridicamente assunto quale alea normale, a norma dell'art. 1467, comma 2, c.c. non legittima la risoluzione per sopravvenuta onerosità. L'alea normale ha per metro di riferimento le capacità di previsione dell'uomo medio, riferite alla situazione esistente al momento della conclusione del contratto (5). La giurisprudenza pratica ha avuto

modo di precisare che essa comprende "le oscillazioni di valore delle prestazioni che possono ritenersi originate dalle regolari e normali fluttuazioni del mercato", abituali in ogni contratto, "non potendosi mai escludere che vicende economiche sopravvenute possano alterare quella situazione di equilibrio che le parti avevano ritenuto concordemente di porre in essere, rimane un momento del tutto intrinseco al meccanismo ed al contenuto del contratto". Soltanto nei cosiddetti contratti aleatori l'alea si pone come momento originario ed essenziale che colora e qualifica lo schema causale del contratto (6).

Per ricostruire un giudizio prognostico viene adottato lo standard della "capacità di previsione di un uomo medio". Alla stregua di tale parametro sono state decise controversie in tema di preliminari di vendita di porzioni di fabbricati da costruire (7), considerando che la svalutazione della lira e l'andamento dei prezzi degli immobili sono privi dei caratteri di aleatorietà e imprevedibilità che giustificano la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta (8). Altrettanto si è concluso a proposito della variazione in aumento del cosiddetto «prelievo comunitario» (9). Del criterio è stata fatta applicazione a margine di contratti di finanziamento in valuta estera, riconducendo l'oscillazione del cambio all'alea normale (10), considerando che, qualora il contratto sia espresso in valuta estera, le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, abbiano assunto un rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, così rendendo il contratto di mutuo aleatorio in senso giuridico e non solo economico, quanto al profilo della convenienza del medesimo (11). La generica eventualità dell'aumento dei costi delle prestazioni non rileva (12), se l'alea non si può considerare un elemento della struttura interna. Altrettanto si è concluso a proposito dell'inserzione nel contratto d'appalto di una clausola che, in deroga all'art. 1664 c.c., escluda la possibilità dell'appaltatore di domandare la revisione del prezzo, addossandogli un rischio che non eccede la normale alea contrattuale (13).

La casistica, riguardante in prevalenza contratti di durata (14), evidenzia come il contenzioso sia di regola originato dalla richiesta di liberazione dal vincolo avanzata dalla parte direttamente danneggiata dalle sopravvenienze, mentre assai più rare siano le iniziative assunte a fronte della constatazione del vantaggio lucrato dalla controparte senza proprio detrimento ulteriore rispetto alla perdita della chance di spuntare una contropartita più elevata. Nondimeno allorché questa speculare prospettazione è stata avanzata s'è tenuto fermo il criterio dell'alea normale, escludendo il rimedio risolutorio qualora, per eventi straordinari e imprevedibili, l'esecuzione della prestazione avesse procurato al creditore vantaggi originariamente insperati (15).

3. I contratti aleatori.

I contratti aleatori sono intrinsecamente caratterizzati da uno specifico elemento di rischio, sicché il rapporto tra costi e benefici è necessariamente incerto al momento della stipulazione (16): l'alea si pone come elemento originario ed essenziale che colora e qualifica lo schema causale del contratto (17).

Quello di assicurazione è tradizionalmente ritenuto aleatorio per natura, il rischio ne è elemento necessario: l'alea deve investire e caratterizzare il negozio sin dalla formazione, in modo che sia incerto il vantaggio economico in relazione al rischio al quale le parti si espongono (18); altra è la gestione del rischio in forma imprenditoriale che all'assicuratore ne consente la pianificazione (19). Sulla scorta delle indicazioni formulate in dottrina (20), la qualifica è stata in tempi più recenti assegnata ad alcuni contratti finanziari, quali i derivati (21). In sede di legittimità si è confermato che il contratto derivato rientra nella categoria della scommessa legalmente

* Relazione preparata per il Convegno *Giocchi e scommesse sotto la lente del giurista*, organizzato dall'Università di Genova per venerdì 8 maggio, presso il Palazzo dell'Università.

autorizzata, la cui causa, ritenuta meritevole dal legislatore dell'intermediazione finanziaria, risiede nella consapevole e razionale creazione di alee che, nei derivati c.d. simmetrici, sono reciproche e bilaterali (22). Il contratto di "Interest Rate Swap" (23), sottoscritto da un imprenditore in relazione a un mutuo a tassi variabili da questi stipulato, è stato qualificato negozio aleatorio dotato di una funzione assicurativa che impedisce di ritenerlo privo di causa (24).

Dall'art. 1469 c.c. si desume che la vicenda giuridica dei contratti aleatori è insensibile a ogni alterazione della convenienza economica dell'affare che intervenga dopo la loro stipulazione (25); rispetto a questi contratti è esclusa l'operatività dei rimedi per l'eccessiva onerosità sopravvenuta (26). Inoltre, negli schemi legali cui è estranea, l'alea può essere introdotta tramite specifiche pattuizioni potenzialmente idonee a ingenerare squilibrio nel rapporto tra costi e benefici contrattuali (27), purché in modo non equivoco (28). Il mutuo bancario in cui è prevista la restituzione del capitale e il pagamento degli interessi mediante rate agganciate alla valuta estera è stato qualificato contratto aleatorio per volontà delle parti (29). L'atipicità della causa di un contratto di compravendita immobiliare determinata dall'assunzione della garanzia di redditività del bene venduto non esclude la corrispettività tra le rispettive prestazioni e la conseguente operatività, nel caso di eccessiva onerosità, non dell'art. 1468 c.c., bensì dell'art. 1467, commi 1 e 3, c.c., secondo cui è attribuito alla parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per avvenimenti straordinari e imprevedibili unicamente il potere di chiedere la risoluzione del contratto e soltanto alla parte, contro la quale è domandata la risoluzione, quello di evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (30).

3.1. Il difetto di alea in un contratto aleatorio.

Rispetto a un contratto aleatorio l'assenza di alea comporta invalidità, come indica la disciplina dell'assicurazione (art. 1895 c.c.). Una casistica abbondante è reperibile a margine del c. d. vitalizio atipico (31), con vertenze incentrate sull'allegazione della invalidità per difetto di alea, talora da parte dei vitalizzati scontenti - quindi quale strategia attorea alternativa alla domanda di risoluzione -, più spesso per iniziativa dei loro eredi (32) o creditori. Nelle motivazioni delle sentenze rese in tale diverso ordine di controversie, le corti riducono la frattura altrove ravvisata rispetto alla rendita vitalizia: in linea di principio, non dubitano della comune natura aleatoria, anzi sottolineano come l'incertezza in questi contratti sia anche superiore che in quella, dipendendo non soltanto dalla sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggiorare importa un aggravio delle cure.

La verifica è operata con riguardo all'età e allo stato di salute, inoltre considerando l'entità della prestazione resa dal vitalizzato. La lettura dei casi restituisce, tuttavia, un ridimensionamento della severità lumeggiata dai concetti: l'alea è esclusa e il contratto è dichiarato nullo soltanto se, al momento della conclusione, il beneficiario era affetto da malattia che rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, la quale ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo (33).

L'atteggiamento dei tribunali appare insomma in linea di massima benpensante, propenso a demolire l'accordo soltanto in presenza di evidenze schiaccianti, senza dar credito a sospetti di favoritismi familiari, laddove il contenzioso sia originato dalla delusione di aspettative ereditarie; qualora vengano in gioco le ragioni dei creditori si concede piuttosto il rimedio apposito della revocatoria (34).

La casistica è ricca quanto stimolante e allo studioso porge casi emblematici in tema di causa contrattuale. Esemplare la vicenda ove sotto accusa era finito il successivo trasferimento al vitalizzante di un ulteriore cespite, giustificato con l'aggravio

delle condizioni del beneficiario da cui scaturiva un appesantimento dello sforzo richiesto, questione che è stata incentrata sull'indagine dell'effettivo sconfinamento della sopravvivenza rispetto alla prefigurazione originaria (35).

4. La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione riveste attitudine a determinare, ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata o periodica oppure differita, qualora sia stata causata dal verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, esuberanti rispetto alla normale alea contrattuale (36). L'autonomia privata è tendenzialmente sovrana e la previsione del rischio di un evento comporta l'assunzione dell'alea in relazione a ogni fatto incidente su di esso (37), cosicché non saranno invocabili le norme sulla sopravvenuta impossibilità della prestazione e sulla eccessiva onerosità della stessa dalla parte in danno della quale si sia risolto l'evento incerto. Il carattere della straordinarietà è di natura obiettiva, qualificando un evento in base all'apprezzamento di elementi suscettibili di misurazione, quindi tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di ordine statistico, mentre il carattere della imprevedibilità ha una radice soggettiva, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza (38). L'art. 1467 c.c. è applicato con specifico riferimento al caso concreto e all'azione effettivamente proposta; una massima consolidata invita a considerare "non solo la natura e la struttura (dal punto di vista meramente classificatorio) del contratto sulla cui risoluzione si controverta, ma anche le modalità ed i tempi di adempimento delle reciproche prestazioni connesse al contratto stesso" (39).

4.1. L'ambito di applicabilità.

Risulta inevitabile negare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, oltre che dei contratti aleatori (40), degli associativi (41), dei gratuiti (42), nonché di quelli soggetti a disciplina vincolistica (43); è, invece, ammissibile per contratto di locazione (44), mentre rispetto all'appalto occorre darsi carico di un coordinamento tra gli articoli 1467 e 1664 c.c. . Nell'applicazione giurisprudenziale si è considerato come gli istituti disciplinati dall'art. 1664 c.c., che correggono i rigori dell'alea contrattuale nell'appalto, riversando (anche) sul committente le conseguenze di determinate sopravvenienze, rivestano carattere eccezionale rispetto alla disciplina generale della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, di cui all'art. 1467 c.c., e sono perciò insuscettibili di applicazione analogica ad eventi sopravvenuti diversi da quelli considerati dalla norma. Si è nondimeno ritenuta ammissibile l'interpretazione estensiva del secondo comma, che prevede il diritto dell'appaltatore ad un equo compenso per le difficoltà di esecuzione sopravvenute, derivanti da cause geologiche, idriche e simili, nel senso che rendano più onerosa la sua prestazione (45).

Insomma l'art. 1664 c.c. costituirebbe la particolare applicazione al contratto di appalto dell'art. 1467 c.c. (46), applicabile solo se l'onerosità sopravvenuta sia da attribuire a cause diverse da quelle previste nell'art. 1664 (47), dovendo altrimenti la norma speciale prevalere sulla norma generale, in quanto disciplina specifica di un contratto commutativo con caratteristiche particolari (48).

4.2. I presupposti.

Poiché l'art. 1467 c.c. presuppone il carattere imprevedibile delle circostanze sopraggiunte, i rimedi contemplati restano esclusi con riguardo a eventi futuri che rientrino nell'alea normale (49), oppure risultino espressamente od implicitamente contemplati (50), e quando le parti abbiano adottato criteri di perequazione del prezzo in relazione ad avvenimenti

che sopravvengano dopo la stipulazione e nel corso dell'esecuzione (51).

L'impossibilità dovuta a cause non imputabili al creditore comporta, ai sensi dell'art. 1463 c.c., il venir meno del diritto del debitore alla contropartita e preclude l'applicabilità dell'art. 1467 c.c., il quale presuppone che sia possibile la prestazione corrispettiva di quella divenuta eccessivamente onerosa (52). Non si legittima la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta allorché l'accadimento, assunto come straordinario ed imprevedibile, è da imputare al colpevole comportamento della parte che deve la prestazione (53).

4.3. La dimensione cronologica.

Rileva anche la dimensione cronologica su un duplice fronte, per un verso, che l'esecuzione del contratto non sia istantanea e, per altro, che sia rispettato l'ambito temporale entro il quale la prestazione avrebbe dovuto essere resa. L'eccessiva onerosità di una prestazione può essere fatta valere dalla parte incisa soltanto se si verifica entro i tempi convenuti di esecuzione differita del contratto, mentre se sopravviene dopo la scadenza dei previsti termini di adempimento delle rispettive obbligazioni non può essere invocata da chi, con la sua inadempienza, ha ritardato l'esecuzione del contratto, rendendo necessario il ricorso alla tutela giudiziaria (54).

La risoluzione non può essere domandata dalla parte al cui colpevole ritardo è dovuto l'arco temporale importante la sopraggiunta eccessiva onerosità dedotta (55), a più forte ragione non può essere invocata da chi sia già inadempiente al momento in cui sarebbero sorte le cause dell'onerosità della sua prestazione (56). Neppure è azionabile allorché sia conseguenza di avvenimenti che, per essere stati causati dalla condotta del contraente, non sono straordinari né imprevedibili (57). Quest'ultima congiuntura è stata rilevata, ad esempio, quando al ritardo del venditore nell'approntare i presupposti per la stipula del definitivo abbia fatto seguito l'aumento progressivo di valore dell'immobile e la progressiva svalutazione della moneta (58).

4.4. La rilevanza giuridica dell'alea rispetto ai soli contratti a effetti obbligatori.

La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta riguarda, ai sensi dell'art. 1467 c.c., esclusivamente i contratti ad esecuzione continuata o periodica, ovvero differita, ove la prestazione non ancora adempiuta sia divenuta eccessivamente onerosa. Essa non può trovare applicazione nell'ipotesi di vendita con efficacia reale immediata (59), ancorché sia stato pattuito il differimento della consegna del bene ceduto, mentre è applicabile allorché l'efficacia sia obbligatoria oppure l'effetto traslativo sia stato differito a un momento successivo alla conclusione del contratto (60), dipendendo il trasferimento del diritto, oltre che dal consenso, dal verificarsi di un fatto ulteriore (quale, per la vendita di cose indicate solo nel genere, la specificazione o, per la vendita di cosa altrui, l'acquisto della proprietà da parte del venditore) (61).

5. Clausole contrattuali di riequilibrio.

La normativa sull'eccessiva onerosità sopravvenuta non è invocabile per i negozi che, per effetto di apposite clausole, contengano in sé i rimedi atti a ovviare agli squilibri intervenuti dopo la stipulazione e nel corso dell'esecuzione, quali clausole di revisione prezzi o la clausola oro. Nondimeno essa non può operare alla stregua di un criterio di ragionevolezza quando insorgano eventi talmente eccezionali, nella loro natura o nella loro entità, da vanificare, in concreto, il rimedio pattuito, nel qual caso deve applicarsi necessariamente la normativa suindicata, ove sia da escludere un contratto totalmente o parzialmente aleatorio (62).

6. La presupposizione.

Il principio della presupposizione è ritenuto esser introdotto in modo espresso e in via generale nella nostra legislazione dall'art. 1467 c.c., con riferimento a una determinata situazione di fatto o di diritto che, pur in mancanza di un espresso riferimento, possa ritenersi esser stata tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso, in modo da costituire il presupposto comune agli stessi, talché il loro venir meno assume rilievo per l'esistenza e l'efficacia del negozio (63).

La "presupposizione" ricorre quando una determinata situazione, di fatto o di diritto, passata, presente o futura, di carattere obiettivo - la cui esistenza, cessazione e verifica sia del tutto indipendente dall'attività o dalla volontà dei contraenti e non costituisca oggetto di una loro specifica obbligazione - possa, pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali, ritenersi tenuta presente dai contraenti medesimi nella formazione del loro consenso, come presupposto avente valore determinante ai fini dell'esistenza e del permanere del vincolo contrattuale. La presupposizione, così intesa, assume rilevanza, determinando l'invalidità o la risoluzione del contratto, quando la situazione presupposta, passata o presente, in effetti non sia mai esistita e, comunque, non esista al momento della conclusione del contratto, ovvero quella contemplata come futura (ma certa) non si verifichi (64). La presupposizione non attiene né all'oggetto né alla causa del contratto, ma consiste in una determinata situazione di fatto esterna al contratto che pur se non specificamente dedotta come condizione ne costituisce specifico e oggettivo presupposto di efficacia in base al significato proprio del medesimo, assumendo - per entrambe le parti o anche per una sola di esse, ma con il riconoscimento dell'altra parte - valore determinante ai fini del mantenimento del vincolo contrattuale (65).

Occorre che l'evento sia stato assunto come certo nella rappresentazione delle parti, così differenziandosi la presupposizione dalla condizione; rileva, quindi, la certezza soggettiva dell'evento presupposto, non richiedendosi quella oggettiva dell'evento medesimo (66), né l'imprevedibilità della sopravvenuta circostanza impeditiva (67).

La giurisprudenza risulta averne fatto ripetutamente applicazione, con particolare frequenza in ordine all'attuabilità di una certa destinazione immobiliare (68), spesso l'aspettativa circa l'edificabilità di un terreno (69). Ne constano impieghi, oltre che in tema di compravendita, anche rispetto alla locazione (70) e ad altri tipi, quale la fornitura (71).

Note.

(1) Ricognizioni critiche aggiornate dei contributi dottrinali sono offerte da E. Gabrielli, *Alea e teoria del contratto. Una visione italiana*, in Riv. dir. priv., 2020, 167 ss.; G. Belli, *L'alea e il contratto aleatorio: dalla nozione di rischio alla costruzione della categoria (prima parte)*, in *Studium iuris*, 2013, 771 ss.; Id., *L'alea e il contratto aleatorio: dalla nozione di rischio alla costruzione della categoria (seconda parte)*, ibidem, 953 ss. Nell'ambito dei classici è doveroso ricordare almeno le voci di R. Nicolò, *Alea*, in Enc. dir., I, Milano, 1958, 1024 ss.; G. Scalfi, *Alea*, in Dig. disc. priv., Sez. civ., I, Torino, 1987, 253 ss.

(2) V. Roppo, *Il contratto*, Giuffrè, 2011, p. 443 ss.

(3) L'elaborazione dogmatica della categoria dei contratti aleatori e la trattazione sistematica è fatta risalire all'opera di G.R. Pothier, *Trattato del contratto di assicurazione*, in *Opere contenenti i trattati del diritto francese*, trad. it., II, 2ª ed., Livorno, 1841, p. 97, nell'ambito dell'articolata suddivisione dei contratti.

(4) T. Ascarelli, *Aleatorietà e contratti di borsa*, in Banca, borsa, tit. cred., 1958, I, 448; A. Gambino, *L'assicurazione nella teoria dei contratti aleatori*, Milano, 1964, 57 ss.; G. Di Giandomenico, *Il contratto e l'alea*, Padova, 1987, 302 ss.; Coltro Campi, *Borsa (contratti di)*, in Dig. disc. priv., Sez. comm., Agg. II, Torino, 1987, 171 ss. Per la ricognizione della dottrina più recente si rinvia a E. Tuccari, *Soppravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, Padova, 2018.

(5) Cass., 15. 12. 1984, n. 6574, in Giur. it. 1986, I, 1706, la quale ha

escluso che il semplice riferimento al tipo negoziale sia sufficiente a determinare l'alea normale del contratto.

(6) Cass., sez. II, 5. 1.1983, n. 1, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, 718; Cass., sez. II, 16.3. 1984, n. 1799 nel senso che le oscillazioni di mercato devono intendersi implicitamente contemplate in una vendita a consegne ripartite, cosicché deve escludersi il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta

(7) Cass., 15. 12. 1984, n. 6574 accordò al promittente venditore di un fabbricato da costruire, la possibilità di chiedere la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., in relazione alla svalutazione monetaria determinatasi dopo la conclusione del contratto, in quanto l'entità della sua incidenza sui costi di costruzione e sul guadagno ripromesso presentava i connotati di un avvenimento straordinario ed imprevedibile.

(8) Cass. 25. 3. 1987 n. 2904; App. Milano, 23. 6. 1998, in *Banca borsa tit. cred.*, 2000, II, 309. Ai fini della risoluzione del contratto preliminare di vendita di un bene immobile per eccessiva onerosità, verificatasi nello spazio di tempo intercorso fra la conclusione del preliminare e la sua esecuzione, non costituiscono avvenimenti straordinari ed imprevedibili — la cui sussistenza è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi di motivazione — l'aumento progressivo di valore dell'immobile e la crescente svalutazione della moneta, trattandosi di eventi che rientrano nella comune alea contrattuale: Trib. Spoleto, 18. 4. 2019, n. 306. v. Cassazione, 2017, n. 9314.

(9) Cass., Sez. II, 4. 3. 1998, n. 2386 ha escluso integrare causa legittima di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta la diversa incidenza del dazio doganale sulle importazioni in vigore nei paesi comunitari (imposto, nella specie, in relazione a una compravendita di olio di oliva proveniente dalla Grecia).

(10) Cass., 17. 7. 2003, n. 11200; Cass. 14. 12. 2004, n. 23294; Cass., 9. 6. 2010 n. 13889

(11) Cass., 21. 4. 2011, n. 9263, in *Guida dir.*, 2011, 24, 62.

(12) Cons. Stato, sez. V, 13. 11.1990, n. 783, in *Foro Amm.* 1990, fasc. 11, con riferimento alla previsione della revisione dei prezzi contrattuali nei pubblici appalti. Nella specie si è ritenuta illegittima una deliberazione del comune di Campione d'Italia che aveva introdotto un correttivo legato alle variazioni del cambio nel calcolo del compenso revisionale, fondato sull'esigenza, preminente per l'amministrazione, di non trasformare l'appalto in contratto aleatorio.

(13) Trib. Roma, 24. 5. 2000, in *Giur. Romana*, 2000, 389.

(14) Negli ultimi anni l'attenzione si è concentrata sui contratti di durata vitalizia, ai quali sono stati dedicati molti saggi tra cui quelli raccolti nel volume *Life time contracts: social long term contracts in labour, tenancy and consumer credit law*, a cura di L. Nogler e U. Reifner, Eleven Publishers, The Hague, 2014, pp. XXI-666, recensito da M. Graziadei, A proposito di life time contracts, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, p. 1317 ss., nonché in *Embedding the Principles of Life Time Contracts: A Research Agenda for Contract Law*, cur. da L. Ratti, Eleven International Publishing 2018, tra cui si segnala il contributo di A. Albanese, *Do Some Business Relationships Fall within the Scope of the Principles of Life Time Contracts?*

(15) Cass., sez. lav., 7. 3. 2002, n. 3296, in *Giust. civ.* 2003, I, 196, *Studium Juris* 2002, 1004, secondo cui non si può mai escludere che costi e benefici realizzati siano diversi dalle originarie previsioni dei contraenti ed essendo la risoluzione ex art. 1467 c.c. giustificata solo da una sopravvenienza che alteri l'andamento normale dell'affare.

(16) Trib. Torino, 15. 10. 1996, in *Giur. it.* 1997, I, 2, 136, *Banca borsa tit. cred.* 1997, II, 447: nella fattispecie l'alterazione del cambio Lira/Ecu è stata ritenuta un evento rientrante, per espressa e comune previsione negoziale, nell'alea normale del contratto, così come costruito e voluto dagli stipulanti nell'estrinsecazione della loro privata autonomia.

(17) Cass., 5. 1. 1983, n. 1, in *Giur. it.* 1983, I, 1, 718.

(18) Trib. Potenza 1. 9. 2007, in *Guida dir.*, 2008, 3, 67, con riguardo a un contratto di assicurazione contenente la clausola di regolazione del premio in forza della quale nel contratto è indicato un premio minimo, fissato in via provvisoria e anticipata in un importo determinato, il quale alla fine del periodo assicurativo è regolato definitivamente sulla scorta dei dati variabili che l'assicurato si obbliga a comunicare all'assicuratore. La circostanza che in applicazione della clausola si fosse verificato il raddoppio dell'ammontare del premio pattuito non fu ritenuta giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta sotto il profilo che si era determinata una notevole sproporzione tra le prestazioni contrattuali nel momento della esecuzione del contratto rispetto a quello della sua conclusione.

(19) Riguardato in questa prospettiva, il carattere aleatorio sfuma, come segnalato dalla dottrina, nel cui ambito è doveroso il rinvio ad A. Gambino, *L'assicurazione nella teoria dei contratti aleatori*, Giuffrè, Milano, 1964, p. 378.

(20) D. Maffei, Voce "Contratti derivati", in *Digesto IV, Discipline Pri-*

vaticistiche, Quinto aggiornamento, Utet, Torino, 2010; Corrias, *I contratti derivati finanziari nel sistema dei contratti aleatori*, in Maffei (a cura di), *Swap tra banche e clienti*, Milano, 2014, 173 ss.

(21) Alcune sentenze hanno notato che "la stipulazione di un contratto derivato, a differenza del mero scambio di azioni o titoli, costituisce ad un tempo atto negoziale e mezzo di generazione dello strumento, cioè di un'autonoma entità finanziaria in cui il sinallagma negoziale e la commutatività delle prestazioni (reciproco impegno di scambiarsi il differenziale) sono perfettamente sussistenti nel momento genetico per poi portare, eventualmente, nel corso del rapporto ad uno squilibrio anche imponente delle prestazioni e ciò perché, nella sostanza, l'accordo contempla espressamente il rischio delle fluttuazioni e l'alterazione delle reciproche prestazioni": Trib. Milano, 19. 4. 2011, in *Banca borsa tit. cred.*, 2011, 748, ritenendo la componente aleatoria strettamente intrinseca alla struttura dei derivati e compatibile con i reciproci e commutativi impegni, e precisando che "addossare il rischio ad una sola delle parti, attribuire all'altra profili certi sulla redditività futura del proprio investimento consente alla controparte di calcolare perfettamente, e "a priori", i costi dell'operazione posta in essere e dei vantaggi ricavabili, con conseguente mancanza, nella causa concreta, di un'effettiva alea".

(22) "Il contratto derivato rientra nella categoria della scommessa legalmente autorizzata, la cui causa, ritenuta meritevole dal legislatore dell'intermediazione finanziaria, risiede nella consapevole e razionale creazione di alea che, nei derivati c.d. simmetrici, sono reciproche e bilaterali: Cass., 8. 5. 2014, n. 9996, aggiungendo che "costituisce, del resto, un dato acquisito il fatto che l'art. 1933 c.c. abbia un ambito di applicazione del tutto residuale, perché concernente esclusivamente le ipotesi di scommessa c.d. tollerata dal legislatore, mentre non riguarda affatto le scommesse legalmente autorizzate che, come tali, debbono attribuire azione per il pagamento".

(23) Per un censimento dei principali contributi apparsi in tema si rinvia a D. Maffei, *Costi impliciti nell'interest rate swap*, in *Giur. comm.*, 2013, I, 660; Id., *Homo oeconomicus, homo ludens: l'incontrastabile ascesa della variante aliena di un tipo marginale, la scommessa legalmente autorizzata (art. 1935 c.c.)*, in *Contr. e impr.*, 2014, 852 ss.

(24) Viceversa, se stipulato a mero scopo speculativo, ai di fuori di tale funzione legata all'attività imprenditoriale, esso risulta assimilabile alla scommessa: Trib. Lanciano, 6. 12. 2005, in *Giur. comm.* 2007, 131, facendone conseguire l'inapplicabilità della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, stante la natura aleatoria.

(25) Trib. Palermo, 16. 5. 2002, in *Giur. Mer.*, 2002, 977, *Il civilista* 2011, 12.

(26) La disciplina della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e della riduzione della prestazione dovuta ad equità non si applica ai contratti aleatori per loro natura, ossia caratterizzati essenzialmente da uno specifico elemento di rischio, sicché il rapporto tra costi e benefici derivanti dal negozio si pone necessariamente come incerto al momento della stipulazione, né ai contratti aleatori per volontà delle parti, in cui apposite clausole, consapevolmente accettate, introducono elementi di rischio potenzialmente idonei ad ingenerare squilibrio nel rapporto tra costi e benefici contrattuali: Trib. Torino, 15. 10. 1996, in *Giur. it.*, 1997, I, 2, 136, in *Banca borsa tit. cred.* 1997, II, 447.

(27) Cass., 4. 1. 1993, n. 10.

(28) L'impossibilità di utilizzare le presunzioni in riferimento ai contratti aleatori — in ragione della loro eccezionalità, si da richiedere che essi risultino da una espressa volizione delle parti e da clausole appositamente stabilite o accettate — esclude soltanto la possibilità di affermare che in luogo di una vendita di cosa sperata (art. 1472, comma 1, c.c.) sussista una ipotesi di "vendita di speranza" (art. 1472, comma 2, c.c.), ma non impedisce di affermare sulla base di presunzioni esistenti che un contratto di vendita di cosa futura, ex art. 1472 c.c., sia stato in ogni caso concluso: Cass. 5. 12. 2011, n. 26022.

(29) Pertanto, non è applicabile la disciplina della risoluzione per eccessiva onerosità in caso di eccezionale svalutazione della lira rispetto alla valuta estera di riferimento, a seguito dell'uscita della lira dal Sistema monetario europeo: Trib. Venezia, 17. 5. 2000, in *Gius.* 2001, 2541. La previsione della clausola di indicizzazione all'Ecu determina, in mancanza di diversa pattuizione, l'assunzione del rischio di cambio da parte del mutuatario, introducendo nel contratto di mutuo un elemento di aleatorietà che esclude l'applicabilità della disciplina sulla eccessiva onerosità sopravvenuta: Trib. Roma, 22. 5. 1998, in *Banca borsa tit. cred.*, 2000, II, 193.

(30) Cass., 25. 3. 2009, n. 7225, in *Giust. civ.*, 2010, 111.

(31) Rinvio al mio *Autonomia privata e mantenimento: i contratti di vitalizio atipico*, in *Fam. Dir.*, 2008, n. 3, p. 305 ss.

(32) Cass. 19. 10. 1998, n. 10322, in *I Contratti*, 1999, 221, con nota di A. PANDOLFI; Cass. 11. 11. 1988, n. 6083, in *Foro it.*, 1989, I, 1163; Cass., 16. 6. 1981, n. 3902, in *Foro it.*, 1982, I, 477.

(33) Come nel caso oggetto di Trib. Napoli, 21. 12. 2005, in *Notariato*, 2006, 251. Per contro Trib. Cosenza, 3. 4. 2006, in *Foro it.*, 2006, I, 2937, ha respinto la prospettata esclusione dell'alea in ragione dell'età avanzata

- dell'alienante e della patologia da cui era affetto in un caso in cui la vitalizzata era sopravvissuta un anno alla conclusione del contratto. Cass. 16. 6.1981, n. 3902, in Foro it., 1982, I, 477, con nota di S. DI Paola ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'aleatorietà del contratto collegando lo stato di ipertensione ed affezione asmatica, esistente al momento della conclusione del contratto, al decesso avvenuto due anni dopo per leucemia linfatica, addebitandole di non aver valutato il dato cronologico e soprattutto la non equivoca diversità genetica dei fenomeni patologici. In termini già Cass., 18. 5. 1965, in Foro it., 1965, I, 2010.
- (34) Trib. Cagliari, 10 giugno 2003, in Riv. giur. Sarda, 2004, 447, con nota di M. PUSCEDDU, Brevi note in tema di simulazione, alea del contratto e azione revocatoria.
- (35) Cass. 19. 10. 1998, n. 10332, in I contratti, 1999, 221, con commento di A. PANDOLFI, Contratto di mantenimento e nullità per mancanza di alea, decretò la nullità per mancanza di causa del trasferimento di un altro bene, con un contratto di mantenimento, quale compenso della maggiore gravosità sopravvenuta dell'assistenza materiale e morale da prestare dai nipoti a favore dei nonni. L'inquadramento della fattispecie è nei termini della donazione simulata, nulla per difetto di forma.
- (36) Trib. Roma, sez. II, 13. 4. 2017, n. 7407, in Redazione Giuffrè, 2017.
- (37) Cass., 23. 6. 1984, n. 3694, in Giust. civ., 1985, I, 93.
- (38) L'accertamento del giudice di merito circa la sussistenza dei caratteri evidenzianti è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi: Cass., 23. 2. 2001, n. 2661.
- (39) Con riferimento a un contratto di compravendita con effetti immediatamente traslativi per cui doveva ancora essere pagata parte del prezzo, Cass., 8. 8. 2003, n. 11947 ritenne necessario stabilire preliminarmente se la risoluzione del contratto possa essere invocata anche da quello dei contraenti che abbia già eseguito la sua prestazione essendo già avvenuti sia il trasferimento di proprietà sia la consegna della cosa, avendosi presente, in particolare, che anche nel caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per svilimento della prestazione attesa, la prestazione di chi agisce deve, al tempo della sopravvenienza, risultare ancora in itinere.
- (40) Trib. Lanciano, 6. 12. 2005, in Giur. comm. 2007, 1, 131, circa l'"Interest Rate Swap".
- (41) Ai contratti con struttura associativa, quali i Consorzi, non sono applicabili gli artt. 1465 e 1467 c.c., mancandovi una contrapposizione di interessi ed attesa la comunanza degli scopi da perseguire, il che esclude l'esistenza di un nesso di interdipendenza sinallagmatica che esiga il mantenimento dell'equilibrio delle prestazioni cui sono tenuti rispettivamente il consorziato ed il consorzio: Cass. 12. 2. 1998, n. 1507.
- (42) Il comodato di un terreno la cui durata è determinata con riguardo al verificarsi di un evento "certus an" ma "incertus quando" non può definirsi precario. Il recesso può, di conseguenza, essere esercitato dal comodante solo se sussista la giusta causa di cui all'art. 1809 comma 2 c.c., non essendo il comodato suscettibile di risoluzione ai sensi dell'art. 1467 c.c. Collegio arbitrale, 16. 10. 2001, in Dir. e giur. agr. 2002, 314.
- (43) L'istituto della risoluzione per eccessiva onerosità non è applicabile ai contratti di locazione sottoposti al regime vincolistico, poiché l'alterazione dell'equilibrio contrattuale trova una precisa previsione nell'art. 6 della legge n. 841 del 1973, per il quale il locatore ha diritto al rimborso delle comprovate maggior spese, rispetto a quelle sostenute al tempo della stipulazione del contratto: Cass., 11. 8. 1987, n. 6891.
- (44) In quanto contratto ad esecuzione continuata per il quale è particolarmente avvertita dal legislatore l'esigenza di mantenere fermo l'equilibrio delle prestazioni: Trib. Sondrio, 14. 1. 1980, in Giur. Mer. 1982, 1232.
- (45) Nel senso che "debbono ritenersi comprese nella previsione normativa tutte le difficoltà di esecuzione dipendenti da cause naturali, e cioè tutte quelle che presentino le stesse qualità e caratteristiche intrinseche delle precedenti, esplicitamente menzionate, ma non quelle provocate da sopravvenienze oggettive di tipo diverso che provochino effetti identici e analoghi, come il fatto del terzo e il "factum principis", le quali possono rientrare nella disciplina generale dell'art. 1467 c.c.": Cass., 19. 3. 1980, n. 1818.
- (46) In tema di appalto, l'istituto della revisione dei prezzi è una particolare applicazione del più ampio istituto della "eccessiva onerosità" disciplinato dall'art. 1467 c.c., ai quali è comune il fondamento giuridico, rappresentato dal turbamento dell'equilibrio di valore tra le prestazioni, verificatosi in modo oggettivo e imprevedibile nel corso del rapporto contrattuale; la revisione ha, poi, la finalità particolare di ovviare alla risoluzione di un contratto come quello d'appalto, che, per la sua particolare natura, merita di essere mantenuto in vita, tanto nell'interesse particolare dei contraenti quanto in quello economico generale: Cass., 5. 2. 1987, n. 1123.
- (47) L'art. 1664, comma 2, c.c., il quale prevede il diritto dell'appaltatore ad un equo compenso per difficoltà di esecuzione sopravvenute, derivanti da cause geologiche, idriche e simili, si riferisce alle difficoltà provocate da cause naturali, e, pertanto, non può trovare applicazione con riguardo a situazioni oggettive di diversa consistenza, come il fatto del terzo, per le quali resta operante la disciplina generale dell'art. 1467 c.c., in tema di onerosità sopravvenuta nel contratto a prestazioni corrispettive: Cass., 16. 1. 1986, n. 227; Cass., 14. 1. 1987, n. 173.
- (48) Cass., 5. 3. 1979, n. 1364. L'art. 1664 cod. civ., per le fattispecie contemplate, presenta carattere speciale rispetto all'art. 1467 cod. civ., di cui impedisce l'applicabilità, in quanto non prevede la risoluzione del contratto, ma solo la revisione dei prezzi o, nel caso di cui al secondo comma, il diritto dell'appaltatore ad un equo compenso: Cass., 31. 12. 2013, n. 28812.
- (49) Non costituiscono avvenimenti straordinari ed imprevedibili l'aumento progressivo di valore dell'immobile e la crescente svalutazione della moneta, trattandosi di eventi che rientrano nella comune alea contrattuale: Cass., 11. 4. 2017, n. 9314, confermando la decisione impugnata, che aveva escluso che il mutamento - da agricolo ad edificatorio e residenziale - del regime urbanistico dell'immobile promesso in vendita, sopravvenuto rispetto alla data di stipula del contratto preliminare, integrasse gli estremi per procedere alla risoluzione del preliminare medesimo ex art. 1467 c.c..
- (50) Cass., 16. 3. 1984, n. 1799 circa le oscillazioni di mercato in una compravendita di merce a consegne ripartite.
- (51) Cass., 21. 6. 1985, n. 3730 a proposito di un contratto di fornitura di acqua irrigua, variazioni del costo dell'energia elettrica.
- (52) Senza che in tale ipotesi possa neppure porsi un problema di mora accipiendi del creditore (profilabile, invece, allorché sia offerta una prestazione parziale o alterata nella sua essenza), atteso che l'oggettiva impossibilità della prestazione rende addirittura inconfigurabile un'offerta di essa da parte del debitore: Cass., 9. 5. 1983, n. 3159, relativa a prestazioni di lavoro impedito dall'occupazione dello stabilimento.
- (53) Cass., 13. 12. 1980, n. 6464.
- (54) Cass., 14. 11. 1981, n. 6034.
- (55) Cass., 17. 6. 1983, n. 4177.
- (56) Cass., 17. 2. 1983, n. 1219.
- (57) Cass., 23. 2. 2001, n. 2661, in Foro it., 2001, I, 3254, la quale ha ritenuto il lievitare del prezzo di un immobile, promesso in preliminare, a causa del ritardo nel rilascio delle autorizzazioni edilizie richieste, conseguenza del comportamento inerte dell'alienante, il quale non aveva provveduto a sanare la situazione di illecito urbanistico.
- (58) Cass., 4. 3. 2004, n. 4423. Nella specie gli attori, che avevano promesso ai convenuti la vendita di un immobile con la pattuizione che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato, con il contestuale pagamento del prezzo pattuito, non appena fosse stato trascritto l'atto di divisione ereditaria stipulato con scrittura privata, avevano dedotto l'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto per il progressivo aumento di valore del bene verificatosi prima della dichiarazione giudiziale di autenticità dell'atto di divisione avvenuta soltanto a distanza di diversi anni dalla stipula del preliminare. La Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso l'eccessiva onerosità sopravvenuta dedotta dagli attori, avendo negato le caratteristiche dell'imprevedibilità e della straordinarietà agli eventi invocati dagli attori. In senso sostanzialmente conforme Cass., 25. 11. 2005 n. 24858; Id., 19. 9. 2016 n. 18292.
- (59) Anche della svalutazione monetaria maturatasi dalla data dell'offerta del promissario acquirente di modifica delle condizioni del contratto, giacché questa non sarebbe tale da ricondurre ad equità il contratto stesso se i due valori contrapposti, il bene ed il prezzo, risultassero alla fine ancora squilibrati: Cass., 11. 1. 1992, n. 247.
- (60) La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta può esser pronunciata anche per contratti ad esecuzione differita dell'intera prestazione o di una parte economicamente rilevante di essa, per il contratto di compravendita ad efficacia obbligatoria e non invece per la vendita con effetti reali immediati, nella quale la prestazione del venditore si intende eseguita al momento della manifestazione del consenso, senza che rilevi in contrario il pattuito differimento della materiale consegna della cosa: Cass., 18. 2. 1999, n. 1371.
- (61) Cass., 23. 5. 1988, n. 3575.
- (62) La clausola, inserita in un contratto di fornitura, di variazione automatica del prezzo secondo determinati parametri non esclude la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, qualora il fatto sopravvenuto sia di gravità tale da rendere vano, in concreto, il funzionamento di essa e da impedire, quindi, la perequazione del prezzo e qualora risulti altresì che le parti non abbiano inteso sopportare l'alea di essa sopravvenienza: Cass., 29. 6. 1981, n. 4249, in Foro it., 1981, I, 2133 con riferimento al contratto di fornitura di un prodotto petrolifero raffinato, il cui prezzo, a causa dell'aumento di costo del petrolio greggio causato dalla guerra arabo-israeliana del 1973, aveva fatto sì che la clausola di adeguamento, riferita solo in parte agli aumenti di costo del greggio, non fosse più sufficiente ad evitare la fornitura in perdita.
- (63) Cass., 9. 5. 1981, n. 3074 con riferimento a un presupposto obiettivo, consistente cioè in una situazione di fatto il cui verificarsi (o il cui venir meno) sia del tutto indipendente dalla volontà dei contraenti. L'indagine diretta all'individuazione di una presupposizione si esaurisce sul piano

propriamente interpretativo del contratto e costituisce pertanto accertamento riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici.

(64) Cass., 24. 3. 1998, n. 3083, in Giust. civ., 1998, I,3161, Studium Juris, 1998, 832.

(65) Cass., 19. 10. 2015, n. 21122, in Guida dir., 2015, 49 ss.

(66) Cass., 13. 10. 2016, n. 20620 ha riconosciuto la legittimità del recesso di un ente pubblico territoriale dal contratto di locazione di un immobile destinato a scuola, affermando che la durata del rapporto negoziale fosse implicitamente condizionata alla mancata ultimazione della costruzione di un nuovo edificio, da adibire a sede dell'istituto scolastico

(67) Cass., 14. 6. 2013, n. 15025.

(68) In una fattispecie di cessione immobiliare per la realizzazione di un centro commerciale, Cass., 5. 3.2018, n. 5112 ha rilevato l'insussistenza della presupposizione nella non realizzabilità di edifici a destinazione commerciale di vendita al dettaglio, attesa, in capo alle parti, la comune consapevolezza circa la legittimità del completamento edificatorio per finalità commerciali "retail", realizzato dalla cessionaria dell'area nel rispetto delle previsioni del T.U. edilizia n. 380 del 2001 pur a seguito del mutamento della destinazione urbanistica dell'area medesima).

(69) Rispetto alla compravendita di un terreno si è ritenuto che la concreta possibilità di realizzarvi un determinato edificio fosse stata implicitamente presupposta da entrambe le parti come base comune della contrattazione, sì da travolgere la stessa nel caso di venir meno del presupposto, solo dopo il preventivo riscontro che il contratto non contenesse una regolamentazione di tale evenienza: Cass., 21. 7. 1980, n. 4775.

(70) Dal convincimento secondo cui una locazione era stata stipulata contando sulla concessione al conduttore della licenza di commercio si derivò che il venir meno della presupposizione in corso di contratto legittimava la risoluzione dello stesso, senza tuttavia consentire al conduttore di ottenere la restituzione dei canoni corrisposti prima del venir meno della circostanza presupposta: Cass., 22. 9. 1981, n. 5168.

(71) In relazione alla conclusione di un contratto di rifornimento di carburante a stazione di servizio da costruire secondo un progetto allegato al contratto stesso, si è ritenuto che la realizzazione della stazione di servizio era il presupposto dell'accordo e che l'impossibilità di dare esecuzione a quel progetto, per la sopravvenuta normativa regionale, comportava la risoluzione del contratto: Cass., 24. 3. 1998, n. 3083, in Giust. civ., 1998, I,3161, Studium Juris, 1998, 832

Le conclusioni (e i dispositivi) negli atti e nelle decisioni civili.

Andrea Del Nevo

Magistrato

Sommario: 1. *Premesse.* - 2. *Petitem e causa petendi.* - 3. *Le formule retoriche.* - 4. *Le conclusioni nella fase di merito.* - 5. *Le conclusioni nei procedimenti cautelari.* - 6. *Suggerimenti di sintesi.* - 7. *Conclusioni.*

1. Premesse.

L'illeggibilità di molti atti processuali costituisce un problema per molti difensori e per i giudici civili italiani. Narrazioni prolisse e scarsamente attinenti alle domande finali e richieste istruttorie torrenziali sono purtroppo una caratteristica molto diffusa in tali atti, e ne è indubbia l'incidenza in termini negativi sull'attuazione del principio costituzionale del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione.

Costringere gli altri difensori e i giudici a leggere considerazioni inutili e ripetizioni grava sui tempi del processo, e quindi sui diritti dei cittadini, molto più di quello che gli operatori possono pensare. Il problema sembra essere caratteristico della parte narrativa degli atti.

La scelta di concentrare l'analisi degli atti processuali civili sulle loro conclusioni può quindi sorprendere il lettore. In realtà si tratta di una decisione meditata, perché è proprio iniziando dal finale degli stessi che si può costruire conseguenzialmente uno svolgimento più corretto anche in termini di sintesi complessiva dell'atto. Conclusioni chiare implicano sempre narrative altrettanto chiare, dal momento che il redattore viene inconsciamente indotto ad eliminare dall'atto tutte le argomentazioni non finalizzate al risultato giurisdizionale che si vuole conseguire.

Una recente decisione della Cassazione ha tra l'altro riportato interesse attuale in ordine a tale argomento. La sentenza delle Sezioni Unite del 16/1/15 n. 642 ha costituito e costituisce una svolta storica nel campo del diritto processuale civile italiano. In tale decisione, impropriamente conosciuta come sentenza "copia e incolla", la Cassazione ha consacrato il principio per cui "nel processo civile... non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte... eventualmente senza nulla aggiungere ad esso".

Se è pur vero che la pronuncia citata è stata emessa con riferimento al percorso motivazionale, essa fornisce comunque un principio implicito di grande utilità per questo scritto.

Secondo la Cassazione qualunque sentenza "non viene in considerazione per l'ordinamento come opera letteraria bensì quale espressione di una funzione dello Stato", tanto che "non può essere oggetto del diritto d'autore nelle due espressioni (morale e patrimoniale) considerate dal legislatore". Da ciò consegue tra l'altro che in qualunque sentenza "non assume rilievo l'eventuale originalità dei contenuti e delle relative modalità espressive" e in ciascuna di esse "può essere riportato, ripreso, richiamato in tutto o in parte il contenuto di... scritti difensivi". A tale proposito è stato precisato che "una volta assunta la decisione... deve pertanto riconoscersi al giudice la possibilità di esporle (Ndr le ragioni giuridiche e di fatto) nel modo che egli reputi più idoneo - purché in lingua italiana, succintamente ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva-, perciò anche (se lo ritiene) attraverso le "voci" dei soggetti che hanno partecipato al processo (parti...)", e ciò realizzando "attraverso la tecnica del collage" (questa, e non "copia e incolla", è l'espressione realmente usata dalle Sezioni Unite).